



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

I creditori possono reagire alla rinuncia all'eredità del debitore?

Autore: Consulenze | 11/09/2021



Intendo donare un immobile a mio figlio. L'altro mio figlio e mia moglie vogliono rinunciare ad eventuali quote di legittima. I creditori di mio figlio (quello che rinuncerebbe alla legittima) possono in qualche modo reagire a questa sua rinuncia?

Occorre subito dire che in base all'articolo 557, 2° comma, del **Codice civile** i

legittimari (cioè gli eredi a cui spetta, per legge, una quota di eredità) non possono rinunciare, finché vive il donante, al diritto di chiedere la riduzione delle **donazioni** né con una dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione.

Preciso che l'azione di **riduzione** è il tipo di processo che consente all'**erede** di integrare la sua quota legittima di eredità nel caso in cui la **quota** sia stata lesa a causa di donazioni o di disposizioni contenute nel testamento.

Questo vuol dire che sua **moglie** e suo figlio non possono, finché lei è in vita, rinunciare al loro diritto di chiedere la riduzione della donazione che lei ha fatto ad altro figlio (nel caso in cui questa donazione andasse a ledere le loro quote di legittima). In sostanza, ciò significa che non possono **rinunciare** alla quota di legittima finché lei è in vita.

Più in generale, in base all'articolo 458 del Codice civile, è nulla ogni **rinuncia** ai diritti che spettano ad una persona su di una successione non ancora aperta (cioè è nulla ogni rinuncia ai diritti che spettano su una successione, se la rinuncia viene fatta quando ancora è viva la persona della cui **successione** si tratta).

Questo significa che sua moglie e suo figlio, finché lei vive, non solo non possono rinunciare alla loro quota di **legittima**, ma non possono neppure rinunciare integralmente all'**eredità**.

Quindi, anche se nell'atto di donazione fosse inserita questa rinuncia, la rinuncia sarebbe nulla e sua moglie e suo figlio potrebbero ugualmente agire nei confronti dell'altro suo figlio per ottenere la parte di **immobile** occorrente ad integrare la loro quota di legittima o un **conguaglio** in denaro o agire (entro determinati limiti di tempo) anche nei confronti di chi nel frattempo dovesse aver acquistato l'immobile da suo figlio per ottenere la **restituzione** dell'immobile o l'equivalente in **denaro**.

Fatta questa premessa, occorre aggiungere che sarebbe invece valida una rinuncia all'**azione** di riduzione fatta da suo figlio dopo che lei sarà mancato.

Tuttavia, in questo caso, i **creditori** di suo figlio potrebbero avviare l'azione **revocatoria** ordinaria (in base all'articolo 2901 del Codice civile) e, contemporaneamente, l'azione surrogatoria (in base all'articolo 2900 del Codice civile) per far dichiarare dal **giudice** innanzitutto **inefficace** nei loro confronti la rinuncia all'azione di riduzione (cioè alla quota di legittima) fatta da suo figlio ed

agire poi al posto di suo figlio con l'azione di riduzione per recuperare l'immobile oggetto di **donazione** e soddisfarsi dei loro **crediti** sulla quota di patrimonio ereditario a cui suo figlio aveva rinunciato (in un caso simile, in questo senso si è pronunciato il **tribunale** di Novara con sentenza n. 198 del 2013).

In sostanza, anche se suo **figlio** rinunciasse alla sua quota di eredità dopo che lei non ci sarà più, questo non escluderebbe la possibilità per i creditori di suo figlio (se la rinuncia di suo figlio dovesse compromettere le loro possibilità di soddisfarsi dei loro crediti) di aggredire ugualmente la **parte** dell'eredità che sarebbe andata a lui se non vi avesse rinunciato.

*Articolo tratto dalla consulenza resa dall'avv. **Angelo Forte***